



INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER GLI INVASI ESISTENTI DI COMPETENZA REGIONALE

A cura del Gruppo di Lavoro Interdirezionale
“Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi”





Regione Toscana

INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER GLI INVASI ESISTENTI DI COMPETENZA REGIONALE

A cura del Gruppo di Lavoro Interdirezionale
“Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi”

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Direzione Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Direzione Urbanistica e Sostenibilità



Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Direzione Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Direzione Urbanistica e Sostenibilità

A cura del

Gruppo di Lavoro Interdirezionale
“Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi”

Coordinamento Progetto grafico e editing:
Regione Toscana
Direzione Generale della Giunta regionale
Settore Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi
Dirigente Paolo Ciampi

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della
 Biblioteca Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio Regionale della Toscana
 Indirizzi operativi e procedurali per gli invasi esistenti di competenza regionale / a cura del Gruppo di lavoro interdirezionale “Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi” ; presentazioni di Eugenio Giani, Stefania Saccardi, Monia Monni, Roberto Scalacci. - Firenze : Regione Toscana, 2025

1. Toscana <Regione> : Gruppo di lavoro interdirezionale “Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi” 2. Giani, Eugenio 3. Saccardi, Stefania 4. Monni, Monia 5. Scalacci, Roberto

627.809455

Bacini idraulici - Costruzione - Toscana

Sommario

PRESENTAZIONI

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana	8
Stefania Saccardi, Vice Presidente e Assessora all'agricoltura della Regione Toscana	10
Monia Monni, Assessora Difesa del Suolo, Protezione Civile e Ambiente della Regione Toscana	12
Roberto Scalacci, Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana	14

1. OGGETTO DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI	17
---	----

2. DEFINIZIONI	19
-----------------------	----

2.1 DEFINIZIONI (Art.2 del DPGR 18/R/2010 e ss.mm.ii)	21
---	----

3.ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER I GESTORI/PROPRIETARI DI INVASI ESISTENTI	23
---	----

3.1 VERIFICA SE L'OPERA E' SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DELLA L.R. 64/2009	24
---	----

3.2 VERIFICA DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI OBBLIGATORIE	26
---	----

4. ADEMPIMENTI PER GLI INVASI ESISTENTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DELLA L.R. 64/2009	31
--	----

4.1 LA COMUNICAZIONE DATI AL CATASTO INVASI	31
---	----

5. ADEMPIMENTI PER LE OPERE ESISTENTI DISCIPLINATE DALLA L.R. 64/2009	33
--	----

5.1 ELEMENTI TECNICI FUNZIONALI AGLI ADEMPIMENTI DELLA L.R. 64/2009	33
---	----

5.1.1 La Classificazione degli impianti	33
---	----

5.1.2 Lo stato di rischio indotto	34
5.1.3 La classificazione del rischio	36
5.2 LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI ESISTENZA	37
5.3 LA VALUTAZIONE DELLA DENUNCIA DI ESISTENZA	38
5.3.1. Impianti regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente	39
5.3.2. Impianti da regolarizzare	40
5.3.3. Impianti da sanare	46
5.4 DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLA LR 64/2009 (art. 1 comma 5 ter)	50
6. INVASI ESISTENTI: LA MANUTENZIONE	51
6.1 LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	51
6.2. RAPPORTI TECNICI SULLO STATO DI MANUTENZIONE	53
7. IL PROGETTO DI GESTIONE PER GLI INVASI	55
7.1 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE PRINCIPALI AZIONI DI GESTIONE	57
7.2 CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'INVASO PER GLI SBARRAMENTI DI CLASSE A-B-C	58
8. CHIUSURA DELLE OPERE DI RITENUTA E ABBANDONO DELL'INVASO SU ISTANZA	61
9. POTERI DI CONTROLLO DELLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE	65
10. SANZIONI	71
11. PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)	73
11.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	73
11.2 PROCEDURE POSTUME IN MATERIA DI VIA "FISIOLOGICHE" (ART.43 COMMA 6 DELLA L.R. 10/2010)	74
11.3 PROCEDURE POSTUME IN MATERIA DI VIA "PATOLOGICHE" (ART 29 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 152/2006)	75

12. PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VincA)	79
12.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	79
12.2 OPERE ED INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI VINCA: VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE PREGIUDIZIO AMBIENTALE ARRECATO (ART. 93 COMMA 2 E ART. 94 COMMA 10 DELLA L.R. 30/2015)	81
13. PROCEDURE IN MATERIA DI RILASCIO DI NULLAOSTA RELATIVO ALLE RISERVE NATURALI REGIONALI	83
13.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	83
13.2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA INERENTE NULLAOSTA (art. 63 e 64 comma della l.r. 30/2015)	84
14. PROCEDURE PER GLI INVASI CHE RICADONO IN AREE TULATE DA VINCOLO PAESAGGISTICO	85
14.1 L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	85
14.2 L'INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI	86
14.3 L'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA O POSTUMA	87
14.4 ESECUZIONE DI LAVORI SU BENI PAESAGGISTICI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O IN DIFFORMITÀ	89
15. LA CONFERENZA ISTRUTTORIA	91
ALLEGATI	92

PRESENTAZIONI

L'incremento delle temperature medie registrato negli ultimi anni rispetto al trentennio 1991-2020 e l'aumentata variabilità nel regime delle precipitazioni stanno provocando rilevanti problemi a livello ambientale e a livello produttivo e sono necessari importanti interventi di adattamento per mitigare le conseguenze di queste alterazioni.

Gli effetti dei cambiamenti climatici in atto si ripercuotono nelle fasi di sviluppo delle piante, sui cicli stagionali delle specie animali, sulla disponibilità della risorsa idrica, sull'andamento delle portate dei fiumi, con evidenti riflessi sulle attività economiche da essi dipendenti.

Le nuove condizioni climatiche sono caratterizzate non tanto da una riduzione della quantità complessiva delle precipitazioni ma da una loro diversa distribuzione, con prolungati periodi siccitosi alternati ad eventi piovosi di eccezionale portata, che causano allagamenti e frane.

L'agricoltura è uno dei settori più vulnerabili al cambiamento climatico e l'attuazione di concrete azioni a tutela delle produzioni agricole risulta di fondamentale importanza per garantire la sicurezza alimentare nonché la sostenibilità e la protezione dell'ambiente, in primo luogo quelle per favorire l'approvvigionamento idrico delle produzioni vegetali e animali.

In occasione dell'emergenza idrica verificatasi nell'estate 2022, la Regione non solo ha definito una serie di misure per fronteggiare nell'immediato le situazioni di siccità, ma ha dato notevole rilievo al tema degli invasi, soprattutto ad uso irriguo, quale strategia per contrastare le conseguenze della

siccità, sia in termini di ripristino di invasi esistenti che di nuove realizzazioni, anche a livello aziendale.

Inoltre attraverso la costituzione di alcuni tavoli regionali si è cercato di dare una risposta alla richiesta del mondo agricolo di una semplificazione dei procedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione e l'adeguamento degli invasi, perché eccessivamente complessi e di lunga durata.

In tale contesto, il tavolo interdirezionale "Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi", coordinato dagli uffici della Direzione Agricoltura, a cui hanno partecipato i Settori regionali competenti in materia, ha eseguito alcuni approfondimenti di carattere tecnico-giuridico sugli adempimenti connessi alla regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi, che hanno dato luogo alla redazione di due specifici documenti di carattere esplicativo, uno dei quali è rappresentato dagli "Indirizzi operativi per gli invasi esistenti di competenza regionale", oggetto di questo volume.

Con questa pubblicazione, rivolta a tecnici e imprenditori, la Regione Toscana intende fornire una guida per agevolare l'attuazione nel contesto agricolo delle procedure per la regolarizzazione degli invasi esistenti di competenza regionale, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di interventi per il recupero dei numerosi laghetti aziendali presenti sul territorio.

Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana

I cambiamenti climatici sempre più spesso fanno registrare danni di notevole entità alle produzioni agricole. Senza dubbio la siccità, provocata da elevate temperature e da un'alterazione della distribuzione delle precipitazioni, causa conseguenze rilevanti. Il fenomeno colpisce non solo le colture ordinariamente non irrigue ma anche le colture irrigate, per effetto della concomitante riduzione delle dotazioni di acqua per l'irrigazione. La disponibilità e la gestione delle risorse idriche è diventato quindi un tema di elevato interesse per poter garantire la capacità produttiva delle imprese agricole toscane e la competitività di filiere caratterizzate da alti livelli di qualificazione.

In maniera crescente il mondo agricolo ha evidenziato l'esigenza di attivare interventi per garantire l'approvvigionamento idrico a supporto delle produzioni vegetali e animali, richiedendo al tempo stesso di procedere per quanto possibile ad una semplificazione dei procedimenti autorizzativi relativi alle risorse idriche, soprattutto per quanto riguarda le norme che disciplinano la realizzazione di nuovi invasi aziendali e il miglioramento di quelli esistenti.

Per contrastare i ricorrenti fenomeni di siccità ha assunto grande rilievo il tema degli invasi, quale strategia da impiegare per raccogliere l'acqua nei momenti di maggiore piovosità e creare le riserve idriche necessarie per supportare il settore agricolo nelle situazioni di emergenza, da declinare sia attraverso progetti pubblici di invasi medio-grandi, sia attraverso la realizzazione ed il recupero di piccoli invasi aziendali.

In Toscana sono stati censiti diverse migliaia di piccoli laghetti aziendali, molti dei quali realizzati negli anni '60 e '70 e attualmente dismessi, che possono rappresentare localmente una opportunità per la salvaguardia delle produzioni agricole, oltre che un presidio per la lotta agli incendi.

In risposta alla richiesta avanzata dagli operatori del settore agricolo di agevolare l'attuazione delle procedure per la regolarizzazione delle concessioni per il prelievo di acque pubbliche e degli invasi e consentire l'attuazione di interventi connessi al prelievo e allo stoccaggio delle acque, il Gruppo di lavoro interdirezionale "Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi", costituito dai settori regionali competenti e coordinato dagli uffici della Direzione Agricoltura, ha eseguito specifici approfondimenti di carattere tecnico-giuridico sulla normativa che disciplina le tematiche relative alla gestione delle risorse idriche.

Con questa pubblicazione vengono presentati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per gli invasi esistenti di competenza regionale", che il Gruppo di lavoro ha elaborato al termine di successive fasi di approfondimento sugli aspetti normativi della LR 64/2009 e del DPGR 18/R/2010, nonché sugli altri adempimenti esterni al campo di applicazione della L.R.64/2009, che possono risultare necessari per il completamento dell'iter di regolarizzazione degli invasi esistenti.

L'obiettivo di questa pubblicazione, che è stata corredata anche di alcuni diagrammi che schematizzano i procedimenti afferenti alle diverse normative esaminate, è quello di poter fornire un supporto conoscitivo ai tecnici e agli imprenditori che operano nel settore agricolo nell'individuazione dell'iter procedurale più corretto per la realizzazione di interventi sugli invasi esistenti di competenza regionale, conformi agli obiettivi di tutela dell'ambiente e di pubblica incolumità previsti dalla normativa vigente.

Stefania Saccardi
Vicepresidente e assessora all'agricoltura della Regione Toscana

I cambiamenti climatici stanno modificando profondamente l'equilibrio idrologico del nostro territorio. Le stagioni sono sempre più caratterizzate da lunghi periodi di siccità alternati a precipitazioni brevi e intense, capaci di mettere in crisi i sistemi naturali e infrastrutturali e di provocare frane, allagamenti e danni diffusi. Di fronte a questi scenari estremi, diventa essenziale adottare strategie di adattamento che non solo proteggano il territorio e la popolazione, ma consentano anche di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile della risorsa idrica.

Gli invasi, in questo quadro, assumono un ruolo strategico: non soltanto come strumenti a servizio dell'agricoltura e delle attività economiche, ma anche come infrastrutture idrauliche in grado di contribuire al riequilibrio del ciclo dell'acqua. Accumulare l'acqua nei momenti di abbondanza per restituirla nei periodi di scarsità significa rafforzare la resilienza del territorio, prevenire l'impoverimento delle falde e, al tempo stesso, mitigare gli impatti dei fenomeni di piena.

Per la Regione Toscana, lavorare sugli invasi – recuperando quelli esistenti e incentivando interventi di manutenzione e messa in sicurezza – significa promuovere un approccio integrato che coniuga tutela ambientale, sicurezza

idraulica e sostegno al sistema produttivo. In questa gestione avrà un ruolo crescente anche il sistema dei Consorzi di Bonifica, che sempre più stanno sviluppando competenze e progetti in campo irriguo, rafforzando la loro funzione a servizio dei territori e delle imprese agricole.

Con la pubblicazione degli “Indirizzi operativi per gli invasi esistenti di competenza regionale”, frutto del lavoro congiunto del Gruppo interdirezionale coordinato dalla Direzione Agricoltura, vogliamo mettere a disposizione di tecnici e imprese uno strumento concreto per facilitare l'attuazione degli interventi di regolarizzazione e gestione, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza idraulica e ambientale. Ringrazio gli uffici regionali che, con impegno e professionalità, hanno lavorato in questi mesi per costruire questo strumento utile e condiviso, che rappresenta un passo avanti importante per costruire un sistema più resiliente, capace di affrontare le sfide che i cambiamenti climatici ci pongono e di preservare una risorsa vitale come l'acqua per le comunità e per l'economia toscana.

Monia Monni
Assessora Difesa del Suolo, Protezione Civile e Ambiente della Regione Toscana

La crescente incidenza degli eventi siccitosi e le difficoltà connesse all'approvvigionamento idrico, in particolare nel settore agricolo, rendono sempre più urgente il rafforzamento degli strumenti di gestione e regolarizzazione delle risorse idriche esistenti. In tale contesto si colloca l'attività del Gruppo di Lavoro Interdirezionale "Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi", istituito con deliberazione del Comitato dei Direttori nella seduta del 13 luglio 2023.

Il Gruppo di Lavoro è stato incaricato di fornire un supporto tecnico-operativo per favorire l'attuazione delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di concessioni per il prelievo di acque pubbliche e per la regolarizzazione degli invasi di competenza regionale. In particolare, ha inteso dare una risposta concreta alle istanze pervenute dal mondo agricolo, che da tempo sollecita interventi finalizzati a rendere più chiari e percorribili gli iter autorizzativi, nel rispetto dei principi di legalità, tutela ambientale e sicurezza del territorio.

Il presente documento – "Indirizzi operativi e procedurali per gli invasi di competenza regionale" – rappresenta l'esito dell'attività condotta dal Gruppo di Lavoro, che ha operato in modo integrato e trasversale, coinvolgendo i settori regionali competenti della Difesa del Suolo, i Geni Civili, le Direzioni interessate alle valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché le principali organizzazioni professionali e agricole.

Oltre a offrire un quadro aggiornato della disciplina normativa regionale

(L.R. 64/2009 e DPGR 18/R/2010), il documento approfondisce anche i procedimenti autorizzativi esterni al perimetro di tali norme – come la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), gli adempimenti paesaggistici e urbanistici – che risultano determinanti ai fini del completamento del processo di regolarizzazione degli invasi.

La struttura degli indirizzi è stata pensata per coniugare rigore normativo e chiarezza espositiva. Il testo è corredato anche da diagrammi illustrativi che sintetizzano visivamente i procedimenti da attivare, in funzione delle diverse casistiche. Ne emerge uno strumento utile e operativo, rivolto sia ai tecnici e ai professionisti, sia agli operatori agricoli chiamati a interagire con il sistema autorizzativo.

Con la pubblicazione di questi indirizzi, la Regione Toscana intende mettere a disposizione un riferimento stabile per il settore, contribuendo a rafforzare la governance della risorsa idrica in coerenza con le sfide attuali e con l'obiettivo strategico di una gestione sostenibile, efficiente degli invasi esistenti.

Roberto Scalacci
Direttore della Direzione Agricoltura
e sviluppo rurale della Regione Toscana

1. OGGETTO DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

I presenti indirizzi operativi intendono fornire ai soggetti che sono gestori/proprietari di invasi esistenti, una guida orientativa sulla normativa di riferimento.

In particolare sono oggetto dei presenti indirizzi operativi le opere di competenza regionale, di seguito riportate:

1) gli sbarramenti di ritenuta (intesi come opere di sbarramento dicorsi d'acqua del reticolo di cui alla LR 79/2012) e le opere ritenute destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo che non superano i **15 metri di altezza** e che determinano un **invaso non superiore a 1.000.000** di metri cubi.

2) gli impianti il cui **bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna** e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta.

Sono esclusi dai presenti indirizzi operativi:

a) tutti gli sbarramenti di ritenuta che superano i **15 metri di altezza** o che determinano **un invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi**;

b) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che svolgono funzioni diverse dall'accumulo di acqua;

c) le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale.

I presenti indirizzi operativi fanno riferimento principalmente ai seguenti atti normativi:

- LR 64/2009 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo."
- DPGR 18/R/2010 "Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)" e ss.mm.ii..

Inoltre vengono rappresentate in forma sintetica le procedure per l'espletamento dei procedimenti amministrativi che devono essere attivati per la regolarizzazione degli invasi esistenti, a seconda delle specifiche situazioni, che riguardano:

- La Valutazione di impatto ambientale (VIA)
- La Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)
- Il Nullaosta relativo alle Riserve Naturali Regionali
- Il Vincolo Paesaggistico
- Il Titolo edilizio e la conformità urbanistica dell'opera.

2. DEFINIZIONI

Genericamente l'invaso è un bacino artificiale che ha la funzione di contenere acqua.

I principali elementi che costituiscono un vaso sono :

- **il rilevato:** l'elemento fondamentale di contenimento dell'invaso. Si parla di opere di sbarramento quando costruite su un corso d'acqua per intercettare il deflusso delle acque;
- **lo scarico di superficie:** ha la funzione di smaltire le piene, evitando la crescita dei livelli e il passaggio di acqua al di sopra del coronamento;
- **lo scarico di fondo:** serve per lo svuotamento dell'invaso e talora anche per il prelievo delle acque.




Fig. 1 - Sezione tipo di un vaso



Vista generale dell'invaso e particolare dello scarico di superficie


Le principali parti che caratterizzano il rilevato sono:

- **il paramento di monte:** superficie del rilevato esposta verso l'interno dell'invaso
- **il paramento di valle:** superficie del rilevato esposta all'esterno dell'invaso
- **il coronamento:** la parte superiore del rilevato che si estende oltre il livello dell'acqua in condizioni di piena e consente il passaggio ai fini del controllo della struttura.

2.1 DEFINIZIONI Art.2 del DPGR 18/R/2010 e ss.mm.ii.)

- a) **altezza dello sbarramento:** dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;
- b) **quota di massimo invaso:** quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopra elevazione del moto ondoso;
- c) **quota di massima regolazione:** quota del livello dell'acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;
- d) **altezza di massima ritenuta:** dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte; differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte;
- e) **franco:** dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;
- f) **volume totale di invaso:** capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte;
- g) **volume di invaso:** volume del serbatoi compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte;
- g bis) **rischio indotto:** rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto

L'altezza di sbarramento indicata al punto a) e il volume di invaso di cui al punto g) definiscono le caratteristiche geometriche dell'opera e sono i parametri da considerare per valutare l'applicabilità o meno della LR 64/2009.



Schema rappresentativo delle definizioni di cui all'Art. 2 del DPGR 18/R/2010 e ss.mm.ii

3. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER I PROPRIETARI/GESTORI DI INVASI ESISTENTI

All'interno delle norme di riferimento, LR 64/2009 e D.P.G.R. 18/R/2010, sono utilizzati i seguenti termini:

RICHIEDENTE Soggetto titolare dell'autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell'impianto

GESTORE Soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto

PROPRIETARIO Il proprietario del terreno su cui l'impianto sorge

CONCESSIONARIO Soggetto titolare della concessione al prelievo di acqua, ai sensi del RD 1775/33, necessaria per il riempimento dell'invaso.

Spesso due o più termini sono riferiti al solito soggetto.

I nominativi corrispondenti alle diverse figure sono identificati e comunicati alla struttura regionale competente all'atto della presentazione della denuncia di esistenza, di cui al cap. 5 par. 5.2

Sono altresì identificati, nei casi di comunicazione dati ai fini del Catasto invasi nel modello di comunicazione, di cui al cap. 4.

Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente, entro 30 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l'avvenuta cessione della proprietà o la variazione del soggetto che a qualunque titolo è affidata la gestione dell'impianto.

Quando il richiedente o il gestore è diverso dal proprietario su cui sorge l'impianto, quest'ultimo, se il primo non provvede, è comunque tenuto all'osservanza della disciplina della LR 64/2009, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.

Nei successivi paragrafi sono riportate le principali verifiche necessarie per l'avvio delle procedure di regolarizzazione.

3.1 VERIFICA SE L'OPERA E' SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DELLA L.R 64/2009


In generale sono **soggetti agli adempimenti della LR 64/2009** tutte le opere di ritenuta che non superano i **15 metri di altezza** e che determinano un **invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi**, con le eccezioni di cui ai successivi punti b) e c).

Sono **esclusi dall'applicazione della L.R. 64/2009**:

a) gli impianti il cui **bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna** e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad una struttura di ritenuta;



b) i manufatti di **altezza non superiore a 2 metri** e che determinano un accumulo di acqua di **volume non superiore a 5.000 metri cubi**;



c) i manufatti di **altezza non superiore a 3,5 metri**, che determinano un accumulo di acqua di **volume non superiore a 20.000 metri cubi** e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza minima di 500 metri.



Le opere individuate ai punti a) b) e c) sono comunque tenute alla presentazione della comunicazione al catasto invasi di cui al successivo capitolo 4.

3.2 VERIFICA DI ALTRE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI OBBLIGATORIE

Per tutti gli invasi, anche quelli **esclusi dall'applicazione della L.R. 64/2009**, occorre verificare di essere in possesso di eventuali ulteriori autorizzazioni/concessioni indispensabili per l'utilizzo dell'opera.

In particolare:

1.1 concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933

Nel caso di **invaso che costituisce un sbarramento del reticolo idrografico**, di cui alla L.R. 79/2012, è necessaria la concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Non è necessaria la concessione di derivazione rilasciata ai sensi del R.D. 1775/1933 in caso di sospensione dell'esercizio dell'invaso e, costituendo l'invaso opera di presa della concessione, vale quanto previsto all'Art. 9 della L.R. 64/2010 (vedi capitolo 8 del documento) o quanto previsto dall'art. 78 del DPGR 61/R/2016¹.

¹L'art. 78 del DPGR 61/R/2016 prevede:

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.

2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

3. Nei casi previsti dall'articolo 62 (vedi sotto), i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.

4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

L'art 62 del DPGR 61/R/2016 prevede Garanzie

per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:

- 1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
- 2) opere che incidono sul regime idraulico;
- 3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
- 4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.

Tale garanzia non è richiesta nei casi in cui sia previsto il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.

La garanzia fideiussoria è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.

5. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo



Fig. 3 - Invaso ottenuto per sbarramento del reticolo idrografico

Anche nel caso di invaso realizzato fuori dal reticolo idrografico, è necessaria la concessione di derivazione o licenza di attingimento, se l'acqua invasata proviene dal reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.




Fig. 4 Invaso alimentato con acque pubbliche dal reticolo idrografico

Non è necessaria la concessione di derivazione in caso di sospensione dell'utilizzo delle acque pubbliche invasate; in tal caso l'invaso deve essere comunque mantenuto in condizioni di sicurezza.

Non è necessaria la concessione ai sensi del RD 1775/33 anche nel caso di riempimento dell'invaso esclusivamente con acque meteoriche, come indicato dal DPGR 61/R/2016 Art. 15 comma 1, lettera b).



Fig.5 - Invaso che raccoglie esclusivamente acque meteoriche

1.2 eventuale pronuncia di **compatibilità ambientale** e pronuncia di **valutazione di incidenza**: si vedano i capitoli 11 e 12 del presente documento.

1.3. l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, in caso di bacini realizzati fuori alveo, ma con interferenza degli organi di restituzione dell'opera con un corso d'acqua di cui alla l.r. 79/2012.



Fig.6 Invaso che scarica nel reticolo idrografico

1.4 Titolo edilizio per l'esecuzione dell'intervento. Le vasche e i bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo rientrano tra le fattispecie di manufatti aziendali la cui realizzazione non è soggetta al Programma Aziendale, ai sensi dell'art. 70, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014 e dell'articolo 3, comma 1, lettera l) del d.p.g.r. 63/R/2016. Tali opere comportano interventi permanenti sul suolo e sono pertanto soggette al rilascio di permesso di costruire (art. 134 co. 1 lett. a della LR 65/2014), ad eccezione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato (realizzabili anche mediante un unico bacino), che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera d bis) della l.r. 65/2014, rientrano nell'attività edilizia libera e sono pertanto eseguite senza titolo abilitativo; sono comunque fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e le altre normative di settore quali le norme antisismiche, di sicurezza, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela paesaggistica (autorizzazioni paesaggistiche), etc. Sono inoltre attività di edilizia libera, ai sensi dell'art. 136 co. 1 lett. d), i movimenti terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. L'atto abilitativo può essere richiesto e rilasciato anche in sanatoria laddove ci sia la conformità con gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigente al momento della realizzazione dell'intervento ed al momento della presentazione della domanda (RU o PO), ai sensi dell'art. 209 della LR 65/2014 ²

L'art. 209 della LR 65/2014 prevede:
 " 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La sanatoria può essere ottenuta:
 a) per le fattispecie di cui all'articolo 196, fino alla notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
 b) per le fattispecie di cui agli articoli 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. Nel caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal Raccolta Normativa della Regione Toscana Testo aggiornato al

12/01/2024 Governo del territorio l.r. 65/2014 86 comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;
 c) per le fattispecie di cui all'articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.

2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1 può essere presentata:
 a) istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all'articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;
 b) istanza di rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria oppure SCIA in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall'articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a). (420) 2 bis. La SCIA in sanatoria è presentata nel caso in cui sia attestata dal professionista abilitato la conformità alla normativa tecnica".

Nel caso risultasse necessaria l'attivazione del procedimento di sanatoria edilizia:

- se l'opera ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.
- se l'opera ricade in area a vincolo paesaggistico non è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica a sanatoria, e vale quanto specificato al paragrafo 14.3 del documento.

1.5. Conformità urbanistica dell'opera: Gli invasi realizzati da parte dell'imprenditore agricolo per effettuare la propria attività generalmente sono compatibili con la destinazione agricola dei suoli e non è necessaria una specifica variante. Qualora si trattasse invece di invasi realizzati da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ad es. per la pesca sportiva o per altre attività produttive, turistico ricettive, sportive, di servizio ecc., tali destinazioni possono NON essere compatibili con la destinazione agricola dei suoli e pertanto si potrebbe determinare la necessità di dover effettuare una specifica variante urbanistica. Pertanto nel caso di richiesta dell'accertamento di conformità in sanatoria potrebbe non rilevarsi la conformità urbanistica.

Nel caso di interventi realizzati in zone sismiche ed a bassa sismicità si ricorda anche quanto espresso all'art. 182 della LR 65/2014.



Invaso con serbatoio a corona posto a monte

4. ADEMPIMENTI PER GLI INVASI ESISTENTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DELLA L.R. 64/2009

4.1 LA COMUNICAZIONE DATI AL CATASTO INVASI

Per le opere escluse dalla disciplina della LR 64/2009 è necessario presentare alla struttura regionale competente la comunicazione al catasto invasi, di cui al **Modello L3 della Modulistica per la tutela delle opere idrauliche e la gestione delle risorse idriche e della costa**, (scaricabile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa>), entro 180 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto (Art. 20 comma 3 del DPGR 18/R/2010).

Si ricorda che sono **escluse dalla disciplina della LR 64/2009** le opere di seguito riportate:

- a) impianti il cui **bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna** e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta (ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determina la formazione di un corpo terroso assimilabile ad una struttura di ritenuta; nel qual caso si applicano gli adempimenti della LR 64/2009);
- b) manufatti di **altezza non superiore a 2 metri** e che determinano un accumulo di acqua di **volume non superiore a 5.000 metri cubi**;
- c) manufatti di **altezza non superiore a 3,5 metri**, che determinano un accumulo di acqua di **volume non superiore a 20.000 metri cubi** e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche ad una distanza minima di 500 metri. La distanza può essere calcolata geometricamente utilizzando piattaforme informatiche tipo Google Earth.

Nel caso c) la comunicazione al catasto invasi contiene nella forma di autodichiarazione la verifica a cura del proprietario del possibile rischio connesso alla rottura dello sbarramento fino ad una distanza di 1 chilometro dallo sbarramento stesso, valutato con metodo speditivo di cui al punto 5.1.2. La determinazione della classe di rischio non darà esito a nessun adempimento.

La mancata comunicazione al catasto invaso non dà luogo ad alcuna sanzione.



Invaso con fabbricati a valle del manufatto di sbarramento

5. ADEMPIMENTI PER GLI INVASI ESISTENTI DISCIPLINATI DALLA L.R. 64/2009

I successivi paragrafi dettagliano gli elementi tecnici attraverso i quali la disciplina regionale caratterizza gli invasi, ai fini della individuazione degli adempimenti obbligatori.

5.1 ELEMENTI TECNICI FUNZIONALI AGLI ADEMPIMENTI DELLA L.R. 64/2009

5.1.1 La Classificazione degli impianti (DPGR 18/R/2010)

L'Art. 3 del DPGR 18/R/2010 prevede la suddivisione in classi degli impianti in base all'altezza dell'opera di ritenuta ed al volume d'invaso:

CLASSE IMPIANTO	ALTEZZA SBARRAMENTO (m) come definita al punto a) dell'Art. 2	VOLUME DI INVASO (m ³) come definito al punto g) dell'Art. 2
CLASSE A	2 < h ≤ 5	5.000 < V ≤ 30.000
CLASSE B	5 < h ≤ 7	30.000 < V ≤ 70.000
CLASSE C	7 < h ≤ 10	70.000 < V ≤ 100.000
CLASSE D	10 < h ≤ 15	100.000 < V ≤ 300.000
CLASSE E	10 < h ≤ 15	300.000 < V ≤ 1.000.000

Qualora l'impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.

Sono compresi in classe A gli invasi caratterizzati da manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi, dove a valle del manufatto

di sbarramento sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza inferiore a 500 metri.

5.1.2 Lo stato di rischio indotto (Art. 4 del DPGR 18/R/2010)

Il rischio indotto, definito come il rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto, è valutato considerando:

- 1) il grado ed il tipo di antropizzazione
- 2) le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti.

Per gli sbarramenti esistenti sono individuati **tre stati di rischio indotto** (basso, moderato e alto), come di seguito specificato. (Tabella pag. 29)

La valutazione del rischio indotto può essere svolta, in maniera speditiva, nel caso di invasi caratterizzati da manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi, esclusi dalla disciplina della LR 64/2009. In questi casi si prende a riferimento una distanza di 1 km dall'opera di ritenuta. Anche nel caso di rischio indotto alto, comunque, il rischio non risulta mai superiore a 2.

Scelta dell'area per la valutazione del rischio indotto (art. 5 del DPGR 18/R/2010)

Per la definizione dell'area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentono di simulare numericamente la propagazione dell'onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle interessata dall'onda conseguente il potenziale collasso dello sbarramento, con le modalità riportate nell'allegato A1 del DPGR 18/R/2010. Fatto salvo il caso di invasi caratterizzati da manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi, esclusi dalla disciplina della LR 64/2009, l'area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata, secondo

STATO DI RISCHIO INDOTTO	SBARRAMENTI ESISTENTI
BASSO	<p>Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile; 2) mancata manutenzione degli organi di scarico;
MODERATO	<p>Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile; 2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento; 3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico; 4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento; 5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;
ALTO	<p>Nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze; 2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni; 3) condizione geologica dell'area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo; 4) assenza di organi di scarico; 5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.

la metodologia esposta nell'Allegato A1 al DPGR 18/R/2010, per una lunghezza del tratto a valle determinato, attraverso la seguente relazione:

$$L = V/(2*104)$$

dove:

L è la distanza, calcolata in chilometri

V è il volume d'invaso, espresso in metri cubi.

L ha un valore minimo pari ad 1 chilometro.

La struttura regionale competente, in particolari situazioni, in sede di istruttoria valuta la necessità di individuare estensioni dell'area da indagare diverse rispetto a quella calcolata con tale formula.

5.1.3 La classificazione del rischio (ART. 6 DPGR 18/R)

Sulla base della classe dell'invaso, di cui al punto 5.1.1, e dello stato di rischio indotto, di cui al punto 5.1.2, è attribuita a ciascun invasore una specifica classe di rischio (valori da 1 a 4) tra quelle riportate nella ta-

Allegato A CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO					
CLASSI DI INVASO	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E
Stato di rischio indotto					
BASSO	1	1	2	3	3
MODERATO	1	2	3	3	4
ALTO	2	3	3	4	4

bella seguente (Allegato A al DPGR 18/R/2010).

Nel caso di impianti regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la classe di rischio è attribuita all'opera dalla struttura regionale competente.

Nel caso di impianti da regolarizzare o da sanare la classe di rischio viene proposta dal tecnico designato dal gestore/proprietario:

- nell'ambito della relazione, per le classi di rischio 1;
- sotto forma di dichiarazione giurata, per le classi di rischio 2, 3 e 4.

La struttura regionale competente provvede all'attribuzione della classe di rischio in una delle seguenti fasi procedurali:

- al ricevimento della denuncia di esistenza, di cui al punto 5.2
- al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria
- al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione
- al rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto, quando l'intervento di modifica determina l'assegnazione ad una diversa classe di rischio.

5.2 LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI ESISTENZA

Il soggetto che a qualunque titolo esercisce invasi soggetti alla LR 64/2009 presenta la **Denuncia di esistenza**, secondo il **Modello L1 della Modulistica per la tutela delle opere idrauliche e la gestione delle risorse idriche e della costa** (scaricabile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa>), ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti.

L'obbligo è previsto per tutte le opere di ritenuta che non superano i **15 metri di altezza** e che determinano **un invasore non superiore a 1.000.000 di metri cubi**, eccetto che per le opere escluse dalla disciplina della LR 64/2009, riportate al punto 4.

I dati tecnici indicati nel modello di denuncia, relativi all'ubicazione, al dimensionamento e alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ove non risultanti da idonea documentazione tecnica in possesso del denunziante, da esibire a richiesta dell'amministrazione, sono asseverati mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale di appartenenza.

La denuncia di esistenza è inoltrata dal soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento 18/R/2010 (ossia 04/03/2010). Le opere da realizzare dopo tale data sono considerati "nuovi impianti" e quindi soggetti al CAPO III del DPGR 18/R/2010.

I tempi previsti per la presentazione della Denuncia di Esistenza sono scaduti il **31 luglio 2019** (L.R.37 art. 18 del 20/07/2018).

Tuttavia il gestore /proprietario dell'invaso può presentare una **tardiva denuncia di esistenza**, che risulta soggetta ad una **sanzione amministrativa** (Art. 13, comma 1 bis della L.R. 64/2009):

- di importo compreso da 150 a 1.500 euro, per impianti di altezza inferiore o uguale a 10 mt e con volume inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;
- di importo compreso da 1.500 a 15.000 euro, per impianti di altezza superiore a 10 mt e volume superiore a 100.000 metri cubi.

5.3 LA VALUTAZIONE DELLA DENUNCIA DI ESISTENZA

La struttura regionale competente istruisce la denuncia di esistenza che si conclude con un provvedimento, **entro il termine massimo di 60 giorni** a decorrere dalla data di presentazione della denuncia medesima.

Il procedimento può concludersi con i seguenti provvedimenti:

a) rilascio al richiedente del **Decreto di "Dichiarazione regolarità invaso - Approvazione Foglio Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione - Rilascio Nulla Osta prosecuzione invaso"**, nel caso di **impianti regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente**;

b) richiesta al soggetto che ha presentato la Denuncia di Esistenza di presentare **un'istanza di regolarizzazione** secondo il **Modello L2 della Modulistica per la tutela delle opere idrauliche e la gestione delle risorse idriche e della costa** (scaricabile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa>) entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, nel caso di **opere difformi dal progetto autorizzato** ai sensi della normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'impianto;

c) richiesta al soggetto che ha presentato la Denuncia di Esistenza di presentare **un'istanza di Autorizzazione** in sanatoria secondo il **Modello L2 della Modulistica per la tutela delle opere idrauliche e la gestione delle risorse idriche e della costa** (scaricabile

all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa>), entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, **nel caso di assenza di progetto e di autorizzazione**.

Per tutti gli impianti può essere disposta la chiusura temporanea o definitiva secondo le specifiche indicate al capitolo 8 del documento.

Nelle more dell'istruttoria dei procedimenti ai punti b) e c) il gestore/proprietario dell'invaso che ha presentato la denuncia di esistenza garantisce la sicurezza dell'impianto ai fini della pubblica incolumità, anche mediante opere di messa in sicurezza, nonché la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impianto.

5.3.1. Impianti regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente

All'interno del modello di denuncia di esistenza l'interessato dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (e quindi soggetto a verifica da parte della struttura regionale competente), il possesso:

- del progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto, la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso al progetto autorizzato, il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; il buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, la stabilità dei versanti, nonché della strada di accesso all'impianto;
- del certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa al momento della realizzazione delle opere;
- dei fogli di condizioni per la costruzione per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, ove rilasciati, o altra idonea documentazione.

Qualora i fogli di condizioni e il collaudo non siano già in possesso del richiedente vengono firmati a seguito di questa istruttoria.

Nel caso che non sia possibile definire il “buono stato di manutenzione”, inteso come funzionalità degli organi di scarico, paramento libero da vegetazione, assenza di anomalie (frane, ristagni di acque..), al momento della presentazione della Denuncia di esistenza potrà essere presentata una richiesta di Manutenzione ordinaria/straordinaria alla struttura regionale competente, secondo quanto indicato al capitolo 6 del presente documento.

La struttura regionale competente provvede alla classificazione del rischio e rilascia il Decreto di **“Dichiarazione regolarità invaso e attribuzione classe di rischio - Approvazione Foglio Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione - Rilascio Nulla Osta prosecuzione invaso”**, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario/gestore dello stesso.

Nel caso di invaso che sbarrata il Reticolo idrografico della L.R. 79/2012, il proprietario/gestore, all'atto di emissione del Decreto, deve essere titolare della concessione di derivazione ai sensi R.D. 1775/1933 o almeno aver presentato la richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica (vedi paragrafo 3.2 del documento.)

Si sottolinea che in tal caso per mantenere l'esercizio di invaso, tale concessione idrica dovrà essere rinnovata prima della scadenza nei tempi previsti dalla normativa specifica.

Si ricorda che nel caso di invaso interferente con il reticolo della LR 79/2012 e inutilizzo della risorsa idrica, può essere fatta la “Chiusura dell'opera di ritenuta”, secondo quanto previsto dall'art 9 della L.R. 64/2009, di cui al par. 8 dei presenti indirizzi.

L'invaso, come opera di presa, può essere soggetto alla disciplina relativa all'art. 78 del DPGR 61/R/2016, salvo che non si tratti di opera ritenuta di pubblica utilità e quindi acquisibile al demanio regionale.

5.3.2. Impianti da regolarizzare

Laddove, a seguito dell'istruttoria della denuncia di esistenza di un impianto provvisto di autorizzazione e di un progetto approvato, siano rilevate difformità rispetto a quanto autorizzato, la struttura regionale competente un diverso procedimento a seconda della classe di rischio attribuita all'invaso, tra quelle di cui all'allegato A del DPGR18/R/2010, riportata al precedente punto 5.1.3.



Sbarramento in buone condizioni di manutenzione

Caso A: Invaso in classe di rischio 1

Se dalla denuncia di esistenza, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, la struttura regionale competente può attestare una **classe di rischio 1**, viene richiesta la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a 90 giorni, di un'istanza di regolarizzazione, corredata della seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto;
- b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, contenente:
 - 1) l'individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
 - 2) il rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in

- scala adeguata ;
 3) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
 4) documentazione fotografica aggiornata.

Se lo stesso progettista nella relazione allegata alla richiesta di regolarizzazione dichiara una classe di rischio superiore ad 1 dovrà allegare una dichiarazione giurata attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo rientrando così nel successivo caso B).

La struttura regionale competente **prescrive** gli eventuali **interventi di adeguamento** necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione, indicando le modalità e i tempi di realizzazione del relativo progetto ("**Decreto di autorizzazione lavori di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione**"), previa acquisizione della VINCA nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. (vedi capitolo 13).

Nelle **more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto**, la struttura regionale competente **ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni**.

La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di adeguamento, rilascia il "**Provvedimento di regolarizzazione in vaso ai sensi dell'art. 11 ter L.R. 64/2009 e attribuzione classe di rischio Approvazione Foglio Condizioni per Esercizio e Manutenzione**", previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del gestore/proprietario dello stesso.

Se l'invaso sbarrà il Reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, il gestore/proprietario all'atto di emissione del "Provvedimento di regolarizzazione in vaso" deve essere titolare della concessione di derivazione ai sensi R.D. 1775/1933, o almeno aver presentato la richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica (vedi paragrafo 3.2. del documento). In tal caso per mantenere l'esercizio di in vaso, tale concessione idrica dovrà essere rinnovata prima della scadenza nei tempi

previsti dalla normativa specifica.

Il mancato rispetto degli obblighi e condizioni, quali la presentazione della documentazione richiesta (relazione e progetto di adeguamento) e l'effettuazione dei lavori di adeguamento autorizzati, la struttura regionale competente procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego, disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi.

Si ricorda che nel caso di in vaso che sbarrà il reticolo della LR 79/2012 e non utilizzo della risorsa idrica, può essere fatta la "Chiusura dell'opera di ritenuta", secondo quanto previsto dall'art 9 della L.R. 64/2009 (vedi capitolo 8 del documento).

L'invaso, come opera di presa, può essere soggetto alla disciplina relativa all'art. 78 del DPGR 61/R/2016, salvo che non si tratti di opera di ritenuta di pubblica utilità e quindi acquisibile al demanio regionale.

Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione dell'opera avviene solo a seguito dell'esperimento della valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità nei casi previsti, di cui al capitolo 11 del presente documento.

Caso B: Invaso in classe di rischio 2, 3, 4

Se dalla denuncia di esistenza, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, la struttura regionale competente può attestare una **classe di rischio 2, 3, 4**, viene richiesta la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a 90 giorni, di **un'istanza** di regolarizzazione corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo
- progetto definitivo **degli interventi di adeguamento per le opere difformi** contenente:

- 1) elaborati redatti in scala opportuna e calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
- 2) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
- 3) rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala adeguata;
- 4) documentazione fotografica aggiornata.

La struttura regionale competente, verificata tale documentazione, prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto ("**Decreto di autorizzazione lavori di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione**"), previa acquisizione della VInCA, nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. (vedi capitolo 13).

Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati **possono proseguire l'esercizio dell'opera di ritenuta e del relativo invaso**, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l'assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all'efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Se non viene svolta attività di invaso questa disposizione non è necessaria.

La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di adeguamento rilascia il "**Provvedimento di regolarizzazione invaso ai sensi dell'art. 11 quater L.R. 64/2009 e attribuzione classe di rischio Approvazione Foglio Condizioni per Esercizio e Manutenzione**" previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

Nel caso di invaso che sbarrata il Reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012, il gestore/proprietario all'atto di emissione del "Provvedimento di regolarizzazione invaso" deve essere titolare della concessione di derivazione ai sensi R.D. 1775/1933, o almeno aver presentato la richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica (vedi paragrafo 3.2. del documento). In tal caso per mantenere l'esercizio di invaso, tale concessione idrica dovrà essere rinnovata prima della scadenza nei tempi previsti dalla normativa specifica.

La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione richiesta, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di adeguamento. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la struttura regionale competente può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione. A tal fine la struttura regionale competente assegna al titolare dell'impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'interessato.

Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, come riportato al capitolo 8 del documento.

Si ricorda che nel caso di invaso che sbarrata il reticolo della LR 79/2012 e non utilizzo della risorsa idrica, può essere fatta la "Chiusura dell'opera di ritenuta", secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 64/2009 (vedi capitolo 8 del documento).

L'invaso, come opera di presa, può essere soggetto alla disciplina relativa all'art. 78 del DPGR 61/R/2016, salvo che non si tratti di opera ritenuta di pubblica utilità e quindi acquisibile al demanio regionale.

Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione dell'opera avviene solo a seguito dell'esperimento della valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità nei casi previsti, di cui al capitolo 11 del presente documento.

5.3.3. Impianti da sanare

Laddove, a seguito dell'istruttoria della denuncia di esistenza, si può attestare che l'impianto è sprovvisto di un progetto approvato, la struttura regionale competente attiva un diverso procedimento a seconda della classe di rischio attribuita all'invaso, tra quelle di cui all'allegato A del DPGR18/R/2010, riportate al paragrafo 5.1.3.

Caso A: Invaso in classe di rischio 1

Se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, una **classe di rischio 1** la struttura regionale competente richiede la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a 90 giorni, di un'istanza di sanatoria corredata della seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto;
- b) il progetto dell'opera corredato da documentazione fotografica aggiornata dell'impianto, con i contenuti descritti all'art. 10 del DPGR 18/R.

Al fine di approvare il progetto dell'opera e rilasciare il Decreto di sanatoria la struttura regionale competente acquisisce eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo (Conferenza dei Servizi sul Progetto definitivo). In particolare, l'Ufficio acquisirà il nullaosta dell'Autorità Militare competente per territorio (DPR 1363/1959 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), nonché il parere di compatibilità dell'Autorità comunale rispetto agli insediamenti esistenti. In sede di Conferenza dei servizi sarà indicato se l'opera è assoggettata a verifica di assoggettabilità a VIA postuma.

Nei casi di interferenza con aree soggette a vincolo paesaggistico, le fasi istruttoria ed autorizzativa risultano subordinate alla preventiva acquisizione delle autorizzazioni in materia di tutela ambientale.

La struttura regionale competente prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del decreto di sanatoria, in-

dicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto ("Decreto di autorizzazione lavori di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di sanatoria"), previa acquisizione della VincA nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno (vedi capitolo 13).

Gli interventi di adeguamento si rendono necessari qualora l'opera non risulti conforme alla normativa vigente al momento della redazione del progetto di Sanatoria.

Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.

La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di adeguamento, rilascia il decreto di **"Autorizzazione in sanatoria Invaso ai sensi dell'art. 11 ter L.R. 64/2009 e attribuzione classe di rischio - Approvazione Foglio Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione"**, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

Il rilascio del decreto di Autorizzazione in sanatoria dell'opera ai sensi della LR 64/2009 avviene solo a seguito dell'esperimento di quanto di seguito indicato:

- concessione idrica ai sensi del RD 1775/33, nel caso di invasivo interferente con il reticolo di cui alla LR 79/2012;
- valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità nei casi previsti, di cui al capitolo 11 del presente documento;
- valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale, nel caso in cui siano stati realizzati interventi senza essere stati sottoposti preventivamente a VincA o in difformità alla stessa;
- verifica dell'assenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento di sanatoria, quali l'inclusione delle opere realizzate in aree a vincolo paesaggistico (vedi capitolo 14)

In caso di mancato rispetto degli obblighi e condizioni, quali la presentazione della documentazione richiesta (relazione e progetto adegua-

mento) e l'effettuazione dei lavori di adeguamento autorizzati, la struttura regionale competente procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, come riportato al capitolo 8 del documento.

Caso B: Invaso in classe di rischio 2, 3, 4

Se dalla denuncia di esistenza, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, la struttura regionale competente può attestare una **classe di rischio 2, 3, 4** viene richiesta la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a 90 giorni, di un'istanza di sanatoria corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo
- b) progetto definitivo sia dell'opera esistente che delle eventuali opere di adeguamento con i contenuti descritti all'art. 10 del DPGR 18/R.

Al fine di approvare il progetto definitivo dell'opera e rilasciare il Decreto di sanatoria la struttura regionale competente acquisisce eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo (Conferenza dei Servizi sul Progetto definitivo). In particolare, l'Ufficio acquisirà il nullaosta dell'Autorità Militare competente per territorio (DPR 1363/1959 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), nonché il parere di compatibilità dell'Autorità comunale rispetto agli insediamenti esistenti. In sede di Conferenza dei servizi sarà indicato se l'opera è assoggettata a VIA Postuma o Verifica di Assoggettabilità a VIA postuma.

La struttura regionale competente prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di auto-

rizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto ("**Decreto di autorizzazione lavori di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione in sanatoria**"), previa acquisizione della VincA nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno (vedi capitolo 13).

Nelle more dei procedimenti di sanatoria senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l'esercizio dell'opera di ritenuta e del relativo vaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l'assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all'efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di adeguamento rilascia il **provvedimento "Autorizzazione in sanatoria vaso ai sensi dell'art. 11 quater L.R. 64/2009 e attribuzione classe di rischio Approvazione Foglio Condizioni per Esercizio e Manutenzione"**, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del gestore/proprietario dello stesso.

Il rilascio del decreto di Autorizzazione in sanatoria dell'opera ai sensi della LR 64/2009 avviene solo a seguito dell'esperimento di quanto di seguito indicato:

- concessione idrica ai sensi del RD 1775/33, nel caso di vaso interferente con il Reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012;
- valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità nei casi previsti di cui al capitolo 11 del presente documento;
- valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale, nel caso in cui siano stati realizzati interventi senza essere stati sottoposti preventivamente a VincA o in difformità alla stessa;
- verifica dell'assenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento di sanatoria, quali l'inclusione delle opere realizzate in aree a vincolo paesaggistico (vedi capitolo 14).

La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione richiesta, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di adeguamento. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la struttura regionale competente può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la sanatoria. A tal fine la struttura regionale competente assegna al titolare dell'impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'interessato.

Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego, disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto riportato al capitolo 8 del documento.

5.4 DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 64/2009 (art. 1 comma 5 ter)

La struttura regionale competente può concedere deroghe agli obblighi e adempimenti previsti dalla LR 64/2009, secondo le modalità stabilite nella legge stessa. Le deroghe sono consentite comunque esclusivamente nel caso di invasi ricadenti nella classe d'invaso A.



6. INVASI ESISTENTI: LA MANUTENZIONE

Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'invaso.

La manutenzione è un obbligo per il gestore/proprietario e la mancata attuazione comporta l'erogazione di sanzioni.

Il gestore/proprietario effettua la manutenzione con le tempistiche definite nel Foglio Condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

6.1 LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono riconducibili alla categoria della MANUTENZIONE ORDINARIA i lavori di :

- pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo infestano: almeno una volta all'anno
- ripristino dei paramenti in terra che abbiano subito ruscellamenti o piccoli smottamenti;
- pulizia e mantenimento dell'efficienza delle opere di scarico che in ogni momento devono essere in grado di smaltire la portata di progetto;
- ripristino dell'impermeabilizzazione;
- mantenimento delle sponde al fine di assicurare la loro stabilità.

Sono riconducibili alla categoria MANUTENZIONE STRAORDINARIA i lavori di:

- ripristino di gravi lesioni o di abbassamento dello sbarramento
- svaso del bacino conseguente all'interrimento
- sostituzione dell'impermeabilizzazione
- lavori che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

Per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria occorre ottenere l'autorizzazione preventiva della struttura regionale competente, presentando il progetto delle attività di manutenzione che si intendono

realizzare. La struttura regionale competente approva il progetto di manutenzione straordinaria emettendo il Decreto di "Autorizzazione lavori di manutenzione straordinaria", previa acquisizione della VInCA nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, laddove ritenuto necessario (vedi capitolo 13).

La VInCA non va effettuata per le ordinarie attività manutentive liberamente esercitabili, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione.

I lavori necessari per rimuovere motivi di pericolo per la pubblica incolumità vengono eseguiti con procedura di urgenza e sono concordati con il personale della struttura regionale competente.

Nei casi di somma urgenza, relativamente alla VInCA, si può procedere come indicato nella DGR 13/2022 al punto 6):

6) di disporre per gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, contestualmente all'avvio dei lavori, sia comunicata la relativa esecuzione all'ente competente per la VInCA, il quale, in esito ad una valutazione speditiva svolta in corso d'opera, può richiedere eventuali misure di mitigazione, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5 commi 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Si precisa che per le disposizioni del punto 6) occorre far riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023, in sostituzione del decreto legislativo n. 50/2016, citato nella Delibera.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, rientranti nella definizione di modifica sostanziale ai fini VIA (art. 5, comma 1 lettera I-bis) del d.lgs.152/2006) devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità. Ai fini di accertare se una modifica sia sostanziale o meno ai fini VIA, il gestore dell'invaso presenta al Settore VIA regionale richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010.

6.2. RAPPORTI TECNICI SULLO STATO DI MANUTENZIONE

Il gestore/proprietario è tenuto a presentare alla struttura regionale competente rapporti scritti attestanti la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative.

Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore.

La definizione della classe di rischio determina la **frequenza dei rapporti tecnici sullo stato di manutenzione** ed è indicata nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo oppure del certificato di regolare esecuzione.

CLASSE DI RISCHIO	FREQUENZA RAPPORTI DI MANUTENZIONE
1	cinque anni
2-3	tre anni
4	un anno per i primi due anni di esercizio due anni per i successivi

La struttura regionale competente, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell'impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici.

La struttura regionale competente può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui alla tabella, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.



Invaso con paramento di valle coperto da vegetazione

7. IL PROGETTO DI GESTIONE PER GLI INVASI

Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia della qualità dell'acqua invasata e del corpo ricettore, i gestori/proprietari degli invasi soggetti alla LR 64/2009, escluse quindi le opere non soggette alla disciplina della LR 64/2009 riportate al capitolo 4, sono tenuti a presentare un progetto di gestione dei sedimenti.

Il progetto di gestione (PdG) definisce:

- 1) le operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto
- 2) le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.

Il progetto di gestione è **obbligatorio per tutti gli invasi in:**

- classe D (aventi altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi)
- classe E (aventi altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi),
- classe A, B, C, se con corpo idrico immissario e corpo idrico sotteso non alimentati esclusivamente da acque piovane e/o intercettazione di falde sotterranee.

Il progetto di gestione deve essere sottoposto a VINCA. nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno.

Per le opere escluse dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione resta in capo al gestore/proprietario l'obbligo di garantire la sicurezza dello sbarramento, la funzionalità degli organi di scarico ed il

corretto uso del serbatoio in relazione alle finalità per le quali è stato costruito.

La presentazione volontaria del progetto è sempre e comunque ammessa.

La disciplina di riferimento per la redazione del progetto di gestione è la seguente:

- **Decreto del MIMS del 12 ottobre 2022, n. 205** , per gli invasi di classe D e di classe E, nonché per le dighe di competenza statale (aventi altezza superiore a 15 metri o con volume d'invaso superiore a 1.000.000 metri cubi);
- **Delibera della Regione Toscana n. 14 del 07/01/2019** relativa a "Approvazione del Disciplinare Tecnico Amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del Progetto di Gestione degli invasi" per gli invasi delle classi inferiori (A-B-C).

Il progetto di gestione per le classi D ed E è un allegato al progetto di autorizzazione, per i nuovi invasi, mentre per quelli esistenti il progetto deve essere presentato almeno un anno prima di procedere alle operazioni e l'approvazione del progetto comporta l'integrazione dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Il progetto per le classi D ed E è aggiornato dal gestore con cadenza decennale dalla data di approvazione.

La struttura regionale competente, sulla base della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e sghiaimento con il conseguimento degli obiettivi di qualità nonché sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, può chiedere al gestore un aggiornamento del progetto, anche prima del termine previsto.

Per le classi A, B e C il gestore/proprietario è tenuto a presentare il progetto di gestione unicamente nel caso in cui intenda procedere ad operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento. In questi casi il progetto di gestione deve essere presentato 1 anno prima delle operazioni di sghiaimento e sfangamento.

7.1 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE PRINCIPALI AZIONI DI GESTIONE

svaso: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa;

sfangamento o sghiaimento: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana;

fluitazione: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi;

spurgo: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;

asportazione di materiale a bacino vuoto: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

asportazione di materiale a bacino pieno: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio.

7.2 CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGETTO DI GESTIONE DELL'INVASO PER GLI SBARRAMENTI DI CLASSE A, B, C.

I contenuti minimi per ogni classe di invaso a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, ad ausilio dei progettisti che devono redigere un progetto di gestione, sono i seguenti:

DESCRIZIONE CONTENUTO	Classe A	Classe B	Classe C
1 - VOLUME DI MATERIALE SOLIDO SEDIMENTATO NEL SERBATOIO AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO		X	X
2 - VOLUME MEDIO DI MATERIALE SOLIDO CHE SEDIMENTA IN UN ANNO NEL SERBATOIO;		X	X
3 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI SEDIMENTI:			
3.1 - fisiche, ricavate da analisi di classificazione granulometrica,		X	X
3.2 - chimiche, anche in termini di inquinanti presenti (è comunque obbligatoria la ricerca di Arsenico, Cadmio, Zinco, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, PCB, TCDD, IPA, pesticidi organoclorurati (tab. 5 – All. 1 – D.Lgs 152/99)			X
3.3 - saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;			
4 - INFORMAZIONI SULLA PROVENIENZA DEL MATERIALE SOLIDO SEDIMENTATO NEL SERBATOIO RELATIVAMENTE A:			
4.1 erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento			
4.2 elenco e caratterizzazione attività antropiche presenti sul bacino idrografico a monte dell' invaso,			X
4.3 elenco delle attività antropiche presenti nel bacino idrografico a valle dell' invaso e possono essere impattate negativamente dalle operazioni di svaso,			X
5 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE, RICAVATE DA ANALISI, DI COLONNE D'ACQUA INVASATE E SOVRASTANTI IL MATERIALE DEPOSITATO;			
5.1 Caratteristiche chimico fisiche di base delle acque (T°, pH, SS, conducibilità, NH4,)			X
5.2 Caratteristiche chimiche per sostanze pericolose (è comunque obbligatoria la ricerca delle stesse sostanze che si sono ricercate nei sedimenti ai sensi del punto 3.2)			X
6 - CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE, DELLA FAUNA ITTICA PRESENTE NELL' INVASO E NEL CORPO IDRICO AL VALLE DELLO STESSO INTERESSATO DALLE OPERAZIONI DI SVASO,			
6.1.1 elenco delle specie ittiche presenti nell' invaso			
6. 1.2 struttura di popolazione delle specie ittiche presenti nell' invaso			

DESCRIZIONE CONTENUTO	Classe A	Classe B	Classe C
7 - CARATTERISTICHE QUALI-QUANTITATIVE DEI SEDIMENTI IN SOSPENSIONE:			
7.1 nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;			X
8 - INDICAZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI CON CUI SI INTENDE OPERARE PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI ACCUMULATI NELL' INVASO anche ai fini del ripristino della capacità utile del serbatoio.			
a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio;			X
b) le modalità di rimozione del materiale;			X
c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere; <i>in relazione alla disposizioni sulla normativa dei rifiuti al fine di valutare l'applicabilità delle disposizioni di cui all' art. 185 del D.Lgs 152/06</i>			X
d) le modalità di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso; <i>da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua riutilizzazione consentita</i>			X
e) nel caso di ricollocazione in ambito fluviale le modalità con cui è garantito che le aree di dislocazione del materiale rimosso siano poste in condizioni di sicurezza idraulica: <i>- sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, - sia in caso di dislocazione in aree golenali, permquanto riguarda il verificarsi di piene del fiume</i>			X
f) la verifica preventiva della fattibilità delle soluzioni prescelte, secondo i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.			X
g) misure di mitigazione e ripristino ambientale successivi alle operazioni di gestione ivi comprese quelle relative alla fauna ittica			
NEL CASO DI RILASCIO A VALLE DEI SEDIMENTI, IL PROGETTO DI GESTIONE INDICA ANCHE:			
a) il programma operativo delle attività di svaso ovvero di spurgo del serbatoio			X
b) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida, si prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo			X
c) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo			X
d) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo			X

DESCRIZIONE CONTENUTO	Classe		
	A	B	C
e) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con l'invaso;			x
f) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svasso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento,			x
g) l'indicazione delle misure adottate per mitigarli, in relazione al rispetto degli obiettivi di qualità nonché della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;			x
h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.			x
9 - MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REVISIONE E DI EVENTUALE AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGETTO DI GESTIONE			x

Con l'approvazione del progetto di gestione il gestore dell'invaso è autorizzato ad eseguire le operazioni di svasso, sfangamento e sghiaiamiento, eventualmente dettagliati in successivi piani operativi. Gli eventuali piani operativi sono approvati con la medesima procedura prevista per l'approvazione del Progetto di gestione e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla Regione meramente specificativi di operazioni già autorizzate con l'approvazione del progetto.



Invaso con un elevato interrimento

8. CHIUSURA DELLE OPERE DI RITENUTA E ABBANDONO DELL'INVASO SU ISTANZA (ART. 9 L.R. 64/2009)

La **chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio dell'invaso** deve essere comunicata dall'intestatario dell'autorizzazione all'esercizio di invaso alla struttura regionale competente, mediante invio telematico.

In caso di **chiusura temporanea** il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di invaso è tenuto comunque ad ottemperare alle seguenti attività:

- 1) Monitoraggio e Vigilanza, visionando le opere autorizzate e verificando che le caratteristiche tecniche non siano modificate, con deterioramenti che possano determinare pericolo. Il controllo è obbligatorio durante e dopo eventi meteorologici particolarmente significativi.
- 2) Tenuta del registro
- 3) Manutenzione

In caso di **chiusura definitiva delle opere e di abbandono dell'invaso**, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di invaso è tenuto a:

- 1) provvedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso
- 2) richiedere alla struttura regionale competente, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto, l'autorizzazione agli interventi di ripristino dei luoghi o in alternativa la messa in sicurezza dell'impianto secondo quanto stabilito dal modello di " Domanda di autorizzazione alla chiusura definitiva delle opere e di abbandono dell'invaso ", con gli allegati specificati dal Modello L2 (scaricabile dalla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-per-la-tutela-delle-opere-idrauliche-e-la-gestione-delle-risorse-idriche-e-della-costa>);
- 3) ottemperare alle prescrizioni della struttura regionale competente, in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.
- 4) acquisire la VINCA, nel caso di interventi e di progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o in siti della Rete Natura 2000 ricadenti

nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno.

La domanda di **autorizzazione alla chiusura definitiva delle opere e di abbandono dell'invaso** è redatta secondo apposito modello di cui sopra, allegando:

1) una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o la messa in sicurezza dell'impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l'impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.

2) Per gli impianti delle classi di rischio 3 o 4 un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:

- a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;
- b) progetto di ripristino dell'area in cui è ubicato l'impianto;
- c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.

La struttura regionale competente autorizza i lavori di ripristino dei luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell'impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. **(Emissione del DECRETO DIRIGENZIALE di conclusione della conferenza di servizi, approvazione del progetto e autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o messa in sicurezza dell'impianto.)**

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente il completamento dell'intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti in classi di rischio 3 o 4, in aggiunta, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l'as-

senza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.

La struttura regionale competente ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell'impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell'interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.

Fino alla data di ultimazione dei lavori, o fino alla data del certificato di regolare esecuzione, il titolare dell'autorizzazione è responsabile della tutela della pubblica incolumità.

Il procedimento di autorizzazione ai lavori si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

In caso di cessazione definitiva delle opere di ritenuta e di abbandono dell'invaso, la struttura regionale competente può altresì autorizzare la demolizione dell'impianto su istanza del soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero del proprietario del fondo in cui lo stesso sorge. In ogni caso, ove necessario alla tutela della pubblica incolumità, la struttura regionale competente può ordinare la demolizione dell'impianto dismesso.



Invaso in condizioni di rilevante interrimento

9. POTERI DI CONTROLLO DELLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE (ART. 8 LR 64/2009)

La struttura regionale competente:

- **effettua periodiche visite di controllo:**
 - sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti ricadenti nella classe di rischio 4
 - a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;
 - quando, nei rapporti tecnici sullo stato di manutenzione, sono state evidenziate carenze nell'assicurezza dell'impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;
- **prescrive gli interventi e le opere indispensabili**, che il gestore/proprietario è tenuto a realizzare, dandone immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile, se nel corso del controllo ad un impianto sono rilevati:
 - difformità di esecuzione dei lavori autorizzati,
 - carenze di manutenzione,
 - fatti che possono costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, nonché potenziale pericolo per la pubblica incolumità,
- **ordina** direttamente al gestore/proprietario **la realizzazione immediata degli interventi e delle opere indispensabili da realizzare**, se è accertata l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possono far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità. In caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata comunicazione alle strutture competenti in materia di protezione civile.
- **assicura alla Autorità di Bacino competente periodici rapporti informativi**, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolte nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto

conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza secondo quanto stabilito nei Fogli condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

- **può ordinare**, per motivi di pubblico interesse, **la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria**. A tal fine assegna al titolare dell'impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'interessato.
- **esegue i controlli previsti dal d.p.r. 445/2000**, anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle denunce di esistenza, nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria; in tal caso **ha facoltà di dare prescrizioni nonché disporre interventi**, da eseguirsi a cura e spese del proprietario o gestore, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti.
- **prescrive d'ufficio al gestore /proprietario gli adempimenti e le opere necessarie ad assicurarne la funzionalità e la regolare manutenzione** qualora **accerti l'esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III** "Disposizioni per gli impianti esistenti" della l.r. 64/2009 e del Capo IV "Norme generali per la disciplina degli impianti in atto" del Regolamento 18/R/2010. **In caso di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell'autorizzazione prescritta**, ne dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi. **In caso di pericolo per la pubblica incolumità**, può ordinare l'immediata realizzazione degli interventi di cui sopra entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'interessato.

N.B. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla LR 64/2009 (art. 13 comma 12 LR 64/2009).

In caso di pericolo o per motivi di pubblico interesse la struttura regionale competente **ordina la realizzazione immediata** degli interventi e dei lavori di seguito specificati, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione:

NEL CASO DI:	LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE COSA FA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Pericolo o per motivi di pubblico interesse, per chi ha la gestione dell'impianto dismesso.	Ordina la realizzazione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi ovvero gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere	Art. 9 comma 3 LR 64/2009
Cessazione definitiva dell'esercizio dell'impianto e di abbandono dell'invaso, su istanza del soggetto che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero del proprietario del fondo in cui lo stesso sorge.	Può altresì autorizzare la demolizione dell'impianto	Art. 10 comma 2 LR 64/2009
Impianti 1) Da regolarizzare o autorizzare in sanatoria con un basso livello di rischio, anche in dotto, per i quali non è stata prodotta la documentazione idonea ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo, 2) per i quali non è stata prodotta la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di adeguamento prescritti dalla struttura regionale competente	Dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti	Art. 11 quater commi 6 e 7 LR 64/2009
In caso di realizzazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione	Ordina la demolizione dell'impianto medesimo	Articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009

NEL CASO DI:	LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE COSA FA	RIFERIMENTO NORMATIVO
In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni degli impianti da autorizzare in sanatoria in cui dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello di rischio	Dispone la chiusura degli impianti	Articolo 18 comma 5 del Regolamento 18/R/2010
In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni per impianto con un basso livello di rischio corrispondente alla classe di rischio 1, nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione e in sanatoria dell'impianto, di cui la struttura regionale competente ne ha autorizzato provvisoriamente la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni	Revoca l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti	Articolo 18 comma 5 del Regolamento 18/R/2010
In caso di motivi ostativi al rilascio del provvedimento di sanatoria	Dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi	Articolo 18 comma 8 del Regolamento 18/R/2010
Di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell'autorizzazione prescritta, nel caso che la struttura regionale competente accerti l'esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della medesima l.r. 64/2009	Dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi	Articolo 18bis del Regolamento 18/R/2010

NEL CASO DI:	LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE COSA FA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Quando è disposta d'ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell'impianto, durante i controlli in fase di esecuzione dei lavori in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell'impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto medesimo	Può prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell'interessato i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.	Art. 19 comma 8 del Regolamento 18/R/2010



Vista del paramento di monte e di valle dell'invaso

10. SANZIONI

Il gestore di invasi soggetti alla LR 64/2009 è passibile di sanzioni amministrative previste dalla stessa norma in caso di infrazione.

Qualora il gestore non provveda agli adempimenti della LR 64/2009, la responsabilità ricade sul proprietario del terreno su cui sorge l'impianto, secondo quanto previsto all'art. 12 della LR 64/2009.

L'importo della sanzione è stabilito secondo gli indirizzi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1419 del 2017, Allegato B "Invasi".

A pagina 66 un elenco delle sanzioni previste dalla LR 64/2009 Art.13

In caso di mancanza del titolo edilizio ed urbanistico l'orientamento giurisprudenziale è unanime nel considerare tali illeciti a carattere permanente - caratterizzati dall'obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi- con la conseguenza che la situazione di illiceità permanente cessa solo con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, corredato, ove prescritto, dal titolo paesistico. La natura di illecito permanente comporta l'applicazione del regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione procede all'erogazione della sanzione.

Per quanto riguarda altre sanzioni previste:

- in materia di VIA, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 11.3 del documento.
- in materia di VInCA, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 12.2.
- in materia di nulla osta relativo alle riserve naturali regionali, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 13.2.

:

TIPO DI INFRAZIONE Art. 13 LR 64/2009	SANZIONE	
	da (€)	a (€)
RITARDO nella PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI ESISTENZA superiore a 180 giorni rispetto al termine del 31/07/2019 (art. 18 della L.R. 37 del 20/07/2018) Invasi classe A-B-C	150	1500
RITARDO nella PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI ESISTENZA superiore a 180 giorni rispetto al termine del 31/07/2019 (art. 18 della L.R. 37 del 20/07/2018) Invasi classe D-E	1500	15.000
Realizzazione di opere, senza la prescritta autorizzazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento 18/r/2010 (dal 04/03/2010)	5.000	3 euro per metro cubo di volume invasabile
Realizzazione di opere in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti	3.000	21.000
Gestione di opere in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di esercizio e vigilanza	2.000	12.000
Difficoltà di esecuzione dei lavori autorizzati	2.000	12.000
Carenze manutentive	2.000	12.000
Situazioni che possono costituire pregiudizio alla funzionalità e potenziale pericolo per la pubblica incolumità	2.000	12.000
Quando a causa di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si sono rese necessarie particolari opere ed interventi d'urgenza	2.000	12.000
Mancata tempestiva comunicazione della temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio, della cessazione definitiva dell'esercizio dell'impianto e di abbandono dell'invaso	2.000	12.000
Mancata effettuazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi o degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle opere:	2.000	12.000
Inosservanza degli ordini di immediata realizzazione, nonché degli ordini di demolizione;		20% del costo degli interventi eseguiti d'ufficio.
Omissione della comunicazione di cessione della proprietà o il cambio di gestione:	500	2.000

11. PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Normativa di riferimento:

- d.lgs.152/2006, parte seconda; d.m. Ambiente 30 marzo 2015;
- l.r. 10/2010; regolamento d.p.g.r. 19R/2017; d.g.r. n.931 del 22 luglio 2019; d.g.r. n.1196 del 1 ottobre 2019.

11.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti indicazioni non riguardano le dighe e gli invasi che rientrano – per quanto attiene le procedure in materia di VIA – nella competenza dello Stato, ovvero gli sbarramenti di altezza superiore a 15 m oppure che determinano un volume di invaso superiore a 1 milione di m³ (allegato II, punto 13, parte seconda d.lgs.152/2006).

Non riguardano neanche gli invasi con finalità idroelettriche, che hanno disciplina specifica.

Gli invasi, con finalità differenti rispetto alla produzione idroelettrica, rientrano nel campo di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, nei seguenti casi:

- tipologia progettuale di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, lettera t) "Dighe ed altri impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o capacità superiore a 100.000 mc [...]";
- tipologia progettuale di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, lettera b) "Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo [...]."

Gli invasi, con finalità differenti rispetto alla produzione idroelettrica, rientrano nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, nei seguenti casi:

- tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 7, lettera o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", ove lo sbarramento interessi corsi d'acqua

inclusi nel reticolo idrografico della Regione Toscana ai sensi della L.R. 79/2012;

- tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, punto 1, lettera d) "i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari";
- tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, punto 7, lettera d) "derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo".

11.2 PROCEDURE POSTUME IN MATERIA DI VIA "FISIOLOGICHE" (ART. 43 COMMA 6 DELLA L.R. 10/2010)

Gli invasi realizzati, senza titolo autorizzativo o in difformità (modifica) sostanziale rispetto al titolo autorizzativo, prima dell'entrata in vigore della pertinente normativa in materia di VIA, in occasione del rilascio del provvedimento di sanatoria, per i primi, o di regolarizzazione, per i secondi, devono essere oggetto di un procedimento postumo in materia di VIA ("VIA postuma fisiologica")³.

Le modifiche sostanziali ai fini VIA sono definite alla lettera l-bis), comma 1, art.5, del d.lgs.152/2006.

L'entrata in vigore della pertinente normativa di VIA, con riferimento alle tipologie progettuali di cui al precedente paragrafo 11.1, è individuabile nella data dell'**11.8.1995** (l.r. 68/1995, art.22) per:

- sbarramenti di altezza compresa tra 7 e 10 m o che determinano un volume di vaso compreso tra 70.000 e 100.000 m³;
- sbarramenti su corsi d'acqua che prevedono la risagomatura dell'alveo o movimento di litoidi in ambiente fluviale per quantità superiori a 30.000 m³.

Pertanto è prevista una procedura postuma di VIA "fisiologica" per gli sbarramenti di cui sopra, realizzati prima della data dell'11.8.1995.

³ Nell'ambito del procedimento di VIA fisiologica dovrà comunque essere accertata la sussistenza dei presupposti per il rilascio in sanatoria dai titoli previsti dalle specifiche normative di settore (autorizzazione per il vincolo idrogeologico, autorizzazione paesaggi-

stica, titolo edilizio ecc). Ove sussistano motivi ostativi al rilascio in sanatoria dei suddetti titoli, l'esito della VIA sarà negativo e l'invaso non potrà essere regolarizzato o sanato ai sensi della l.r.64/2009.

Per tutte le altre tipologie progettuali richiamate nel precedente paragrafo 11.1, si ritiene possa farsi riferimento al termine di recepimento della Direttiva 97/11/CE, corrispondente alla data del **14.3.1999**.

Le procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA postuma fisiologiche sono avviate su istanza del proponente (ad esempio il gestore dell'invaso):

- la procedura di VIA postuma si svolge secondo le modalità procedurali indicate nella d.g.r. 22 luglio 2019, n.931 (non è prevista l'attivazione di un procedimento di PAUR - provvedimento autorizzatorio unico regionale art.27 bis d.lgs.152/2006);
- la procedura di verifica postuma si svolge secondo quanto previsto dall'art.19 del d.lgs.152/2006.

Il provvedimento conclusivo è rappresentato da una deliberazione di Giunta, nel caso di procedimento di VIA; da un decreto dirigenziale in caso di verifica di assoggettabilità.

Il provvedimento in materia di VIA deve essere adottato prima dell'adozione del provvedimento di sanatoria o di regolarizzazione.

Agli invasi di cui al presente paragrafo, oggetto di procedure postume in materia di VIA "fisiologiche", non si applica il sistema sanzionatorio di cui all'art.29 del d.lgs.152/2006.

Ove, per un vaso esistente, non sia previsto il rilascio o il rinnovo di alcun titolo abilitativo non si applica l'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010 e non è necessario lo svolgimento delle procedure in materia di VIA.

11.3 PROCEDURE POSTUME IN MATERIA DI VIA "PATOLOGICHE" (ART 29 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 152/2006)

Gli invasi realizzati, senza titolo autorizzativo, successivamente all'entrata in vigore della pertinente normativa in materia di VIA, in occasione del rilascio del provvedimento di sanatoria, devono essere oggetto di un procedimento postumo in materia di VIA ("VIA postuma patologica"), nel caso non siano stati oggetto di un procedimento in materia di VIA prima della loro realizzazione.

Per gli invasi realizzati successivamente all'entrata in vigore del d.m. Ambiente 30.3.2015 (G.U. 11.4.2015), ricadenti nelle tipologie proget-

tuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006, occorre tenere conto del possibile dimezzamento della soglia riportata in allegato IV, nei casi previsti dal suddetto decreto.

Gli invasi realizzati in difformità (modifica) sostanziale rispetto al provvedimento in materia di VIA, sono oggetto di un provvedimento di diffida – a cura del Settore VIA regionale - volto ad eliminare le difformità. Possono essere oggetto di un procedimento postumo in materia di VIA ("VIA postuma patologica"), nel caso le modifiche apportate – per ragioni tecniche o ambientali – non possano essere eliminate.

Le modifiche sostanziali ai fini VIA sono definite alla lettera l-bis), comma 1, art.5 del d.lgs.152/2006.

L'entrata in vigore della pertinente normativa di VIA, con riferimento alle tipologie progettuali di cui al precedente paragrafo 11.1, è individuabile nella data dell'**11.8.1995** (l.r. 68/1995, art.22) per:

- sbarramenti di altezza compresa tra 7 e 10 m o che determinano un volume di invaso compreso tra 70.000 e 100.000 m³;
- sbarramenti su corsi d'acqua che prevedono la risagomatura dell'alveo o movimento di litoidi in ambiente fluviale per quantità superiori a 30.000 m³.

Pertanto è prevista una procedura postuma di VIA "patologica" per gli sbarramenti di cui sopra, realizzati dopo la data dell'11.8.1995.

Per tutte le altre tipologie progettuali richiamate nel precedente paragrafo 11.1, si ritiene possa farsi riferimento al termine di recepimento della Direttiva 97/11/CE, corrispondente alla data del **14.3.1999**.

Le procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA postuma patologiche sono avviate su istanza del proponente (ad esempio gestore dell'invaso), previa richiesta del Settore regionale competente in materia di VIA:

- la procedura di VIA postuma si svolge secondo le modalità procedurali indicate nella d.g.r. 22 luglio 2019, n.931;
- la procedura di verifica postuma si svolge secondo quanto previsto dall'art.19 del d.lgs.152/2006.

Il provvedimento conclusivo è rappresentato da una deliberazione di Giunta, nel caso di procedimento di VIA; da un decreto dirigenziale in caso di verifica di assoggettabilità.

Nel caso un invaso rientri nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità, ma ricada – anche parzialmente – all'interno di aree naturali protette come definite dalla l.394/1991 oppure di siti della Rete Natura 2000 è necessario lo svolgimento della procedura di VIA.

Il provvedimento in materia di VIA deve essere adottato prima dell'adozione del provvedimento di sanatoria o di regolarizzazione, quando siano oggetto di regolarizzazione modifiche sostanziali ai fini VIA, come definite alla lettera 1-bis comma 1 , art. 5 del Dlgs 152/2006.

La realizzazione di un progetto o parte di esso, senza lo svolgimento di una procedura di Verifica di assoggettabilità o di VIA – ove dovute, comporta l'irrogazione al proponente – a cura della Regione Toscana - della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 comma 4 del d.lgs.152/2006 (da € 35.000 a € 100.000), salvo che il fatto non costituisca reato.

Si precisa che la giurisprudenza oramai consolidata ritiene tali illeciti a carattere permanente - caratterizzati dall'obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi- e ne discende che la situazione di illecità permanente cessa solo con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, corredato dal titolo paesistico, ove prescritto. La natura di illecito permanente comporta l'applicazione del regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione procede all'erogazione della sanzione.

Il provvedimento conclusivo in materia di VIA dà atto degli esiti della valutazione di incidenza, ove necessaria.



Vista di due invasi collegati tra loro

12. PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Normativa di riferimento:
d.lgs.152/2006, parte seconda;
l.r. 30/2015; d.g.r. n. 13/2022; d.g.r. n. 866/2022.

12.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La valutazione di incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su siti della rete Natura 2000 e SIC, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La VINCA si applica anche ad interventi, progetti e attività non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale regionale per le quali sussiste un procedimento di approvazione; di norma, infatti, la VINCA costituisce endoprocedimento di altro atto autorizzativo e non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante; la VINCA non va effettuata per le ordinarie attività manutentive liberamente esercitabili, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione.

Laddove la VINCA non sia ricompresa nella procedura di VIA il provvedimento autorizzativo è rappresentato da un decreto dirigenziale.

Escluso i casi degli interventi/progetti direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o non necessari alla gestione dei siti, tutti gli altri interventi/progetti che interessano in tutto o in parte **siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000" (SIR, ZPS e ZSC) e proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m bis), del d.p.r. 357/1997, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, necessitano di una **valutazione di incidenza**, ai sensi all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.

Ai fini della valutazione d'incidenza, il proponente attiva una delle seguenti procedure, da valutare sulla base della complessità dell'intervento e delle caratteristiche dell'ambiente in cui si inserisce:

- a) istanza di screening di incidenza,
- b) valutazione appropriata,

e presenta all'autorità competente la seguente documentazione:

- 1) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;
- 2a) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente (art. 88 della L.R.30/2015)

oppure

- 2b) studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del d.p.r. 357/1997 e conforme alle Linee Guida Nazionali, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) , nei casi di valutazione appropriata.

Il procedimento di valutazione d'incidenza si conclude con un provvedimento espresso e precede l'atto che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce.

La **procedura di screening** rappresenta una procedura speditiva, che deve concludersi con un risultato inequivocabile: eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica determinano l'avvio della successiva procedura di Valutazione Appropriata.

La **valutazione d'incidenza** si conclude entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza di screening o dello studio d'incidenza (nei casi di valutazione appropriata), salvo richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente alla valutazione. L'atto conclusivo della valutazione di incidenza individua, ove necessario:

- per le **istanze di screening**, le condizioni d'obbligo proposte dal richiedente, di cui alla DGR 13/2022, in riferimento sia alle caratteristiche

del progetto, sia alle peculiarità dei siti della Rete Natura 2000 interessati;

- in caso di **valutazione appropriata**, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riportando sotto la soglia di significatività l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

Nel caso degli interventi e progetti da sottoporre al procedimento di VInCA, ai sensi del comma 1 art.88 della L.R.30/2015, che **non sono soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, le autorità competenti per la valutazione d'incidenza sono gli enti gestori dei siti Natura 2000, così come individuati dal vigente comma 4 dell'art.88 della L.R.30/2015.

In caso di progetti soggetti a **procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito di una delle due procedure, ed è effettuata entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, ai sensi della l.r. 10/2010. In tal caso i progetti presentati devono essere corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

In caso di progetti/interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, l'ente competente all'approvazione di progetti o interventi verifica la sussistenza di possibili incidenze dei progetti/interventi sui siti interessati, e determina la necessità dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. L'esclusione dell'attivazione di dette procedure deve essere motivato dall'ente competente all'approvazione dei progetti /interventi.

12.2 OPERE ED INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI VINCA: VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE PREGIUDIZIO AMBIENTALE ARRECATO (ART. 93 COMMA 2 E ART. 94 COMMA 10 DELLA L.R. 30/2015)

Nel caso di opere e interventi che sono stati realizzati senza essere stati preventivamente sottoposti alle procedure di valutazione di inci-

denza o in difformità da quanto disposto dai provvedimenti finali di Vinca, **non è prevista una procedura di Vinca postuma.**

È consentita una valutazione dell'**eventuale pregiudizio ambientale arrecato** e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, cioè di una valutazione degli effetti ambientali di attività o interventi realizzati in assenza di Vinca, ai sensi L.R. 30/2015 art 93 comma 2, attraverso il raffronto tra lo stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti ante e post intervento. L'autorità competente può disporre la sospensione dei lavori nonché la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale.

Inoltre è applicata anche una sanzione dell'importo compreso tra 1.500,00 e 9.000,00 euro, ai sensi dell'art. 94 comma 10 della l.r. 30/2015.



13. PROCEDURE IN MATERIA DI RILASCIO DI NULLAOSTA RELATIVO ALLE RISERVE NATURALI REGIONALI

Normativa di riferimento:

l. 394/91
l.r. 30/2015.

13.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Art. 48 della l.r. 30/2015 detta una serie di divieti da applicare ai territori interni alle Riserve Naturali regionali⁵

L'articolo 49 prevede che il Regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserve Naturali e delle Aree Contigue, per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 32, comma 1 della l. 394/91.

Nel caso delle Riserve Naturali regionali, contestualmente al nulla osta per la realizzazione degli interventi, la struttura regionale competente rilascia anche il provvedimento di Vinca, laddove l'intervento interessa in tutto o in parte siti Natura 2000 o che possono avere incidenza sugli stessi siti.

I termini per il rilascio del nulla osta sono adeguatamente modificati ai sensi del comma 4 Art.52 della l.r. 30/2015.

⁵ L'Art. 48 "Prescrizioni per le riserve naturali regionali" prevede:
- comma 1.: "Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 49, sono vietate:
a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991 ;
b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche."
- comma 2.: "È vietata, oltre sì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento

di cui all'articolo 49."
- comma 3.: "Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della riserve medesima;
b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle eco-compatibili;
c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della l. 394/1991 ."
- comma 3 bis: "Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 49."

Si segnala che nel caso in cui l'intervento ricada in una Riserva Naturale statale o un Parco regionale o nazionale, il Nulla Osta dovrà essere acquisito presso l'Ente gestore di competenza.

13.2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA INERENTE NULLAOSTA (art. 63 e 64 comma della l.r. 30/2015)

1. Qualora sia stato realizzato un intervento relativo alla costruzione e trasformazione di opere senza Nulla Osta o in difformità ai regolamenti e ai piani di gestione delle riserve naturali, nonché dei parchi regionali, l'autorità competente all'accertamento delle sanzioni dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima, se in corso d'opera, ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali.

Oltre alle sanzioni penali previste dalla normativa vigente si applicano le sanzioni previste dall'art.63 della L.r. 30/2015, comprese da un minimo di 600 euro ad un massimo di 6.000 euro.

Violazioni in materia di disciplina della tutela della biodiversità (VInCA) delle aree protette (Nulla Osta) possono ricorrere congiuntamente qualora lo stesso territorio sia interessato da più istituti di tutela .

In tali casi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 63 (Nulla Osta) sia quelle previste dall'articolo 94 (VInCA).

14. PROCEDURE PER GLI INVASI CHE RICADONO IN AREE TUTELATE DA VINCOLO PAESAGGISTICO

14.1 L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con DPR 24 luglio 1977 n. 616 è stata delegata alle Regioni la funzione amministrativa, esercitata fino ad allora dagli organi centrali e periferici dello Stato⁵ per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni che riguarda la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni.

La Regione Toscana con la LR 52/1979 ha poi delegato ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali⁶.

Successivamente la **legge Galasso** n. 431 del 8 agosto 1985⁷ ha esteso la necessità dell'autorizzazione paesaggistica su vasti ambiti : la fascia di 300 metri dalla costa, lacuali e dei corsi d'acqua, i boschi e le foreste, le zone umide, le zone di interesse archeologico, i parchi e le riserve regionali e comunali, gli usi civici, a cui si è allineata la normativa regionale (con la LR 24/1993)⁸

Con il Codice dei Beni Culturali del 22 gennaio 2004 n.42 così come da ultimo integrato nel 2008 sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia l'autorità competente, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su

⁵ L'autorizzazione paesaggistica per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico è stata introdotta con la legge Croce dell' 11 giugno 1922 n. 778 e quindi confermata con la legge Bottai n. 1497 del 29 giugno 1939.

⁶ Gli atti di cui all'art. 2 della LR sono quindi adottati dal comune previo parere della commissione per i beni ambientali (cba) . Non sono quindi più richiesti i pareri agli uffici periferici del Ministero (Soprintendenze), anche se previsti nella normativa comunale, salvo quelli obbligatori sui beni architettonici monumentali (L.1089/1939). La subdelega regionale ha effetto dal 1 gennaio 1980.

⁷ La legge Galasso n. 431 del 8 agosto 1985 all'art. 1 precisava che l'autorizzazione paesaggistica doveva essere rilasciata o negata entro 60 giorni. Le Regioni inoltre dovevano dare immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate trasmettendo la relativa documentazione.

⁸ La Regione Toscana provvedeva quindi a modificare la LR 52 del 1979 con la LR 24/1993 riallineandosi alla Legge Galasso allargando la platea dei beni paesaggistici, aggiungendo gli ope legis a quelli per decreto, e introducendo la Commissione edilizia Integrata al posto della cba.

immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge. In Regione Toscana l'autorità competente al rilascio è il Comune o l'Unione dei Comuni su delega così come previsto dall'art.146 del Codice stesso e dagli articoli 151, 152, 153 della L.R.65/2014.



14.2 L'INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI

Vincoli Ope Legis ex Galasso art. 142 co. 1 Dlgs 42/2004

Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana, in attuazione dell'art. 143 co. 1 lettera c) del Codice, ricomprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al co. 1 dell'art. 142 del Codice. La loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1:10.000 nonché le determinazioni di prescrizioni d'uso, sono contenute nell'Elaborato 7B del PIT/PPR).

Tale rappresentazione cartografica delle aree ha valore meramente ricognitivo,.

Vincoli da Dlgs 42/2004 – Immobili di notevole interesse pubblico

Il Piano Paesaggistico, in attuazione dell'art. 143 comma 1 lettera b)

comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, ai termini dell'art. 138 comma 1.

Le elaborazioni di cui al punto sopra hanno valore certificativo e sono contenute in apposite schede di vincolo suddivise in 4 sezioni: Identificazione del vincolo, analitico descrittiva del vincolo, cartografia identificativa del vincolo in scala 1:10.000, disciplina articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni.

14.3 L'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA O POSTUMA

In caso di **interventi edilizi realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica è obbligatorio rimuovere il manufatto e ripristinare il paesaggio allo stato originario** ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali.

La normativa prevede alcuni casi specifici in cui è possibile richiedere la sanatoria postuma, consentendo il mantenimento del manufatto previa imposizione di una sanzione pecuniaria (art. 167 commi 4 e 5)⁹

⁹ In passato si erano creati due scenari interpretativi delineati come segue per le seguenti situazioni:

- illeciti previncolo
- illeciti antecedenti al 12 maggio 2006 (modifica all'art. 167 del Dlgs 42/2004)
- illeciti successivi al 12 maggio 2006

Gli illeciti previncolo riguardavano quelli realizzati prima dell'imposizione del vincolo di tutela paesaggistica (ante agosto 1985 per i beni ope-legis, ante la data di introduzione del vincolo da DM). In tali casi non veniva applicata la corresponsione della sanzione paesaggistica in quanto gli abusi erano dichiarati antecedenti alla tutela introdotta.

Gli illeciti antecedenti al 12 maggio 2006 sono quelli realizzati senza autorizzazione prima dell'entrata in vigore del Dlgs 157/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 42/2004" che ha modificato l'art. 167. Questi illeciti non venivano fatti rientrare nelle casistiche contemplate al 167 odierno del Dlgs 42/2004 e la loro sanatoria comportava la corresponsione della sanzione paesaggistica ai sensi dell'art. 167 previgente.

Per gli illeciti realizzati successivamente al 12 maggio 2006 l'unica casistica di autorizzazione in sanatoria è quella di cui ai commi 4 e 5 ovvero degli interventi minori per i quali è possibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica. In tale casistica non vi rientrano gli invasivi.

Successivamente alla data del 12 maggio 2006 si sono formati due orientamenti sulla retroattività o meno della norma più severa sopravvenuta:

- sanabile con rilascio postumo di compatibilità paesaggistica;
- non sanabile in quanto esclusa dall'attuale art. 146 e 167 del Codice.

A favore della prima opzione ci fu anche un parere del Mibact n. 9907 del 28.05.2012 che ha ritenuto suscettibili di sanatoria paesaggistica le suddette opere compiute anteriormente al Dlgs 157/2006, escludendo la retroattività sostanziale delle misure sanzionatorie più severe.

A sfavore le sentenze del Consiglio di Stato n. 3026/2022 e n. 5245/2018 che hanno confermato l'orientamento per cui il divieto di sanabilità (e quindi l'esclusione prevista dall'attuale compatibilità paesaggistica) si debba estendere anche per le opere compiute prima del Dlgs 157/2006 (12 maggio 2006).

Il Consiglio di Stato in pratica evidenzia che non si possono applicare i principi desumibili dalla L. 689/1981, relativi alla irretroattività della sanzione, bensì quello proprio dell'amministrazione attiva, della immediata applicabilità del regime più efficace ai fini della realizzazione della tutela. Di conseguenza il Consiglio di Stato evidenzia che allorché il Comune eserciti il potere repressivo a di-

Ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non è rilasciabile nel caso di invasi di qualsiasi tipologia.¹⁰

Infatti, in analogia con la realizzazione delle piscine (Consiglio di Stato 5807/2023), la realizzazione di un invaso interrato o fuori terra sviluppa volume e come tale esso assume rilievo paesaggistico scontando la necessità del previo giudizio di compatibilità paesaggistica.

Pertanto ad oggi in materia di sanatoria paesaggistica non ha rilevanza la data di realizzazione dell'opera (ante vincolo) ma il momento in cui questa viene sanata. E deve rientrare comunque nelle casistiche previste dal 167 altrimenti non è sanabile e va demolita (art. 146 e 167 del Dlgs 42/2004).¹¹

Tuttavia, in merito agli illeciti precedenti l'apposizione del vincolo, si evidenzia che una sentenza¹² ha ritenuto possibile ampliare i casi di illeciti esclusi dalla compatibilità paesaggistica dell'art. 167 del Codice qualora commessi prima dell'apposizione del vincolo (ante agosto 1985 ex Galasso, ante data vigenza DM).

In relazione a quanto sopra riportato, per l'individuazione dei vincoli paesaggistici si suggerisce al proprietario/gestore dell'invaso di valutare il caso attraverso una verifica presso il Comune di competenza e una eventuale richiesta di Conferenza servizi istruttoria prevista da L. 241/1990 (vedi capitolo 15 del documento).

stanza di tempo dalla commissione dell'abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio. L'abuso paesaggistico riveste i caratteri dell'illecito permanente e si pone pertanto in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio ed alla tutela del paesaggio sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente.

¹⁰ L'articolo di fatto preclude a qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto stabilendo che l'esame della compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.

La regolarizzazione di un invaso non rientra neppure nelle eccezioni di cui al comma 4 ovvero: "L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di super-

fici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

¹¹ La citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 3026/2022 fa riferimento ad un orientamento giurisprudenziale molto consolidato (sentt. del 2016, 2018 e 2021) – afferendo a principi di rango generale – che risulterebbe assai arduo superare con legge regionale senza incorrere in censure di incostituzionalità. Non appaiono spazi di manovra per la sanatoria postuma di tali manufatti, salva l'ipotesi (ammessa dalla stessa pronuncia) della domanda di compatibilità paesaggistica presentata prima del 12.05.2006 (ma si tratterà di casi ormai superati e ininfluenti).

¹² Sentenza n. 75/2022 della Consulta Costituzionale

14.4 L' ESECUZIONE DI LAVORI SU BENI PAESAGGISTICI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O IN DIFFORMITÀ

Si ricorda ai sensi dell'art. 181 del Codice che :

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed] abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

b) (lettera a) e parte della lettera b) dichiarate costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 23 marzo 2016, n. 56)

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.



15. LA CONFERENZA ISTRUTTORIA

A conclusione della disamina dei procedimenti amministrativi che possono essere attivati in diverse situazioni per la regolarizzazione degli invasi esistenti, si evidenzia che, al fine di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di sanatoria è possibile ricorrere allo strumento (facoltativo) della conferenza "istruttoria" che può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta del privato, quando si ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati) al fine di valutare gli aspetti critici e le possibili soluzioni per l'approvazione del provvedimento finale. Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1, l.241/1990).

È bene chiarire che le risultanze della conferenza di servizi istruttoria non producono effetti giuridici sulla decisione finale. Ciò significa che l'amministrazione che deve adottare l'atto finale del procedimento (nel nostro caso, la Regione) non è tenuta ad attenersi a quanto emerso in sede di conferenza. La Conferenza di servizi infatti svolge una funzione strumentale di coordinamento e di informazione preventiva, da cui non scaturisce alcun atto formale con rilevanza esterna.


ALLEGATI



Si allegano i diagrammi riassuntivi che sintetizzano i procedimenti da attivare ai fini della regolarizzazione degli invasi, a seconda della tipologia di vaso definita ai sensi della L.R. 64/2009

Diagramma 1 - INVASO ESCLUSO L.R. 64/2009

Diagramma 2 - INVASO SOGGETTO L.R. 64/2009 : Classe A-B-C

Diagramma 3 - INVASO SOGGETTO L.R. 64/2009 : Classe D-E





Le presenti linee guida sono state redatte dal Gruppo di Lavoro Interdirezionale "Regolarizzazione dei prelievi idrici e degli invasi", coordinato da Sandro Pieroni, Dirigente del Settore "Forestazione, Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Hanno partecipato al Gruppo di Lavoro:

Stefania Nuvoli - Settore "Forestazione, Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Marco Masi - Settore "Tutela Acqua Costa" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Natascia Signori e Paola Guidelli - Settore "Attività legislativa e giuridica" della Direzione Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici.

Lorenzo Galeotti - Settore "VIA" della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Luca Signorini - Settore "Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio" della Direzione Urbanistica e Sostenibilità

Adriana Sgolastra - Settore "VAS e VINCA" della Direzione Urbanistica e Sostenibilità.

L'elaborazione dei testi delle linee guida è stata eseguita con il supporto tecnico di:

Marta Pollini - Settore "Genio Civile Toscana Sud" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Alessandra Pei - Settore "Tutela Acqua Costa" della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Si ringrazia *Sebastian Schweizer* che ha realizzato le foto allegate alla pubblicazione

